



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 49/15

(Proc. P.A. 97/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di gennaio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Tommaso Favata** (tess. FISE 000841/M)

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 30 ottobre 2015, con allegata produzione documentale, il Sig. Tommaso Favata veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione degli artt. 1.1 e 1.2, lett. *a*), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, per brevità, Reg. Giust.), in relazione al comportamento tenuto in occasione della convocazione del medesimo dinanzi al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Sicilia, in data 28 settembre 2015;
- in particolare, a seguito di una segnalazione in merito ad alcune irregolarità attribuite al Favata nel compimento della sua attività di giudice sportivo, il Comitato Regionale ha fissato un incontro col Deferito per affrontare la questione;
- in esito all'incontro, il Favata avrebbe pronunciato parole di minaccia e offesa nei riguardi dei presenti, oggetto di denuncia alla Procura Federale da parte del Comitato Regionale;



-
- visto l'art. 16, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 24 novembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
 - con memoria del 16.11.2015, Parte incolpata contestava la ricostruzione fattuale prospettata nell'atto di incolpazione, adducendo altresì i seguenti elementi a sostegno della propria difesa: *i)* gli episodi di irregolarità cui fa riferimento la segnalazione iniziale sono stati oggetto di deferimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale, il quale ha disposto l'integrale assoluzione del Favata; *ii)* nel corso di tale giudizio, il Presidente del C.R. FISE Sicilia, Sig. Gaetano di Bella, ha trasmesso una nota al GSN, ove si afferma che *«il Consiglio è giunto alla conclusione che erano stati generati degli equivoci chiariti dai presenti e che, pertanto, non si era ritenuto necessario procedere al deferimento»* del Favata dinanzi agli Organi di Giustizia; *iii)* tali affermazioni si pongono in marcato contrasto con la denuncia inoltrata dal Comitato Regionale, che ha portato al deferimento a giudizio per cui è causa;
 - Parte incolpata ha inoltre contestato la presenza all'incontro indetto dal Comitato della Sig.ra Renata Raineri, Referente dei Giudici, in considerazione dell'estraneità della stessa al Comitato Regionale e di precedenti episodi di contrasto della medesima col Favata;
 - all'udienza del 24 novembre 2015, sono stati sentiti la Sig.ra Renata Raineri, Referente dei Giudici presente il giorno dell'incontro, e il Pres. Gaetano di Bella;
 - il Deferito, in persona dell'Avv. Mariella Pensabene, ha chiesto l'assoluzione e, in subordine, l'applicazione di ogni attenuante;
 - il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale per giorni 15;
 - il Collegio, concessi termini per la presentazione di memorie e repliche, si è riservato;



RILEVATO CHE

- con memoria del 4 dicembre 2015, Parte incolpata ha insistito per l'assoluzione alla luce delle risultanze istruttorie della deposizione dei testi, previa disposizione di ulteriore audizione testimoniale;
- si ritiene, tuttavia, che la causa sia sufficientemente istruita;
- infatti, alla luce delle testimonianze raccolte, è possibile concludere nel senso che, in esito all'incontro tenutosi in data 28 settembre 2015, condotto in maniera informale e secondo toni prevalentemente sereni, il Deferito abbia pronunciato, in poche e conclusive battute, espressioni ingiuriose nei confronti dei presenti;
- deve, quindi, essere ridimensionata la ricostruzione fattuale prospettata nell'atto di deferimento, così come riportata dalla segnalazione inoltrata dal Comitato Regionale alla Procura;
- anzitutto, non si ritiene provato che il Favata abbia accompagnato alle parole di insulto anche le più gravi espressioni minacciose contestategli;
- inoltre, gli scambi interlocutori di tipo più acceso sarebbero intercorsi, non tanto tra i Consiglieri del Comitato Regionale e il Favata, quanto piuttosto – e in separata sede – tra quest'ultimo e la Sig.ra Raineri, non facente parte di detto Organo;
- risulta in fatto che, a causa di passate divergenze, tra il Favata e la Raineri non corrano buoni rapporti;
- sebbene, quindi, si presume che la Raineri abbia presenziato all'incontro in funzione di rappresentanza dei giudici sportivi, che avevano inoltrato la segnalazione iniziale sulle scorrettezze attribuite al Favata, appare ragionevole ritenere che la presenza della stessa non fosse opportuna ai fini della definizione della questione, potendo catalizzare lo stato d'agitazione del Deferito;
- alla luce del rapporto non ottimale tra i due, non si ritiene di poter considerare le deposizioni – più sfavorevoli al Favata – della Sig.ra Raineri, le quali, comunque, non appaiono prive di contraddizioni intrinseche;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- infine, si ritiene che le modalità dell'incontro, che ha visto il Sig. Favata convocato per rispondere di scorrettezze professionali, per le quali era già instaurato un procedimento dinanzi al Giudice Nazionale Sportivo, abbiano senz'altro contribuito a ingenerare nel Deferito lo stato d'ira sfociato in espressioni ingiuriose al termine dell'incontro;
 - infatti – ferma restando l'estraneità, al raggio di cognizione del Collegio, delle irregolarità originariamente contestate al Sig. Favata – non può che condividersi in questa sede quanto statuito dal Giudice Sportivo con la decisione (di integrale assoluzione) del 29 ottobre 2015, ove si afferma che, in ogni caso, *«il Comitato Regionale non può sostituirsi agli Organi di Giustizia già interessati»*;

TENUTO CONTO CHE

- la condotta del Deferito integra illecito disciplinare ai sensi dell' art. 1.2, lett. a), Reg. Giust., a norma del quale è sanzionabile *«ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo»*;
- le richieste sanzionatorie della Procura, pur quantificate in una sospensione relativamente breve, possono essere ulteriormente ridotte in ragione della circostanza attenuante di cui alla a) dell'art. 9 Reg. Giust. (*«stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui»*), accertata in favore del responsabile alla luce delle considerazioni che precedono;

APPLICA

al Sig. Tommaso Favata, in epigrafe generalizzato, la sanzione del **richiamo scritto**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Favata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, nonché di dare immediata comunicazione della presente decisione al Comitato Regionale FISE Sicilia affinché ne curi l'esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 25 gennaio 2016.

PRESIDENTE: f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: f.to Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: f.to Avv. Paolo Clarizia